

Causa C-70/93

Bayerische Motorenwerke AG contro ALD Auto-Leasing D GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof)

«Sistema di distribuzione selettiva — Autoveicoli —
Rifiuto di fornitura — Protezione territoriale — Interpretazione dell'art. 85,
n. 1, del Trattato CEE e del regolamento (CEE) n. 123/85»

Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesaurò, presentate l'8 giugno 1995 I - 3441
Sentenza della Corte 24 ottobre 1995 I - 3459

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese — Lesione della concorrenza — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Sistema di distribuzione selettiva di autoveicoli — Divieto ai concessionari di fornire a società di leasing indipendenti rispetto al costruttore veicoli destinati, senza opzione d'acquisto, a clienti stabiliti al di fuori del loro territorio contrattuale — Inammissibilità*

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

2. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categoria — Regolamento n. 123/85 — Divieto ai concessionari di fornire a società di leasing indipendenti rispetto al costruttore veicoli destinati, senza opzione d'acquisto, a clienti stabiliti al di fuori del loro territorio contrattuale — Esclusione dall'esenzione*
(Regolamento della Commissione n. 123/85)

1. L'art. 85, n. 1, del Trattato deve essere interpretato nel senso che non consente ad un produttore di autoveicoli che vende i suoi veicoli attraverso un sistema di distribuzione selettiva di pattuire con i suoi concessionari che non verranno fornite vetture alle società di leasing indipendenti quando queste, pur non prevedendo alcuna opzione di acquisto, le mettano a disposizione di utilizzatori che hanno il domicilio o la sede sociale al di fuori del territorio contrattuale del concessionario interessato, o di incitare tali concessionari a tenere un comportamento analogo.

Da un lato, infatti, un accordo siffatto, che determina una protezione territoriale assoluta a favore dei diversi concessionari e che riduce la libertà di azione commerciale di ciascun concessionario in quanto limita, per ognuno, il ventaglio dei possibili clienti alle sole società di leasing che hanno stipulato contratti con utilizzatori stabiliti all'interno del suo territorio contrattuale, ha per oggetto e per effetto di restringere sensibilmente il gioco della

concorrenza all'interno del mercato comune. D'altro canto, un accordo del genere, interessando prodotti che sono oggetto di importanti scambi internazionali, può pregiudicare gli scambi tra Stati membri.

2. Il regolamento n. 123/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, deve essere interpretato nel senso che non esenta un accordo col quale un costruttore automobilistico che vende i suoi veicoli attraverso un sistema di distribuzione selettiva pattuisce con i suoi concessionari che non verranno fornite vetture alle società di leasing indipendenti quando queste, pur non prevedendo alcuna opzione di acquisto, le mettano a disposizione di utilizzatori che hanno il domicilio o la sede sociale al di fuori del territorio contrattuale del concessionario interessato o incita tali concessionari a tenere un comportamento analogo.